

(N. 1354)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1501)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1950

Finanziamento del programma assistenziale
svolto dalla Amministrazione per gli Aiuti Internazionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali, è autorizzato il finanziamento di lire cinque miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si provvede con l'apposito stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

La gestione dei fondi di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali secondo le norme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.